

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

CONSIGLIO PROVINCIALE DI

NAPOLI



con il gradito contributo del Centro Studi ANCL "O. Baroncelli

con il gradito contributo del Centro Studi ANCL "O. Baroncelli

.....FORMARE...INFORMANDO.....ovvero.....
Agenda un po' insolita per appunti ... mica tanto frettolosi
.....FORMARE...INFORMANDO.....ovvero.....
Agenda un po' insolita per appunti ... mica tanto frettolosi

N° 49/2011

12 Dicembre 2011(*)

***Gentili Colleghe e Cari Colleghi,
nell'ambito di questa nuova iniziativa editoriale di comunicazione e di
immagine, ma pur sempre collegata alla instancabile attività di informazione e
di formazione che caratterizza il CPO di Napoli.....***

Oggi parliamo di.....

ACCONTO IVA 2011: UN UTILE VADEMECUM

D.P.R. 633/72 – ARTICOLO 6 LEGGE 405/1990.

Entro martedì 27 dicembre 2011, i soggetti tenuti alla liquidazione e al versamento dell'IVA ***devono provvedere al versamento dell'acconto IVA 2011.***

In via generale, l'adempimento interessa i contribuenti titolari di partita Iva che svolgono un'attività d'impresa, arte o professione, qualunque sia la forma giuridica con la quale la stessa viene esercitata.

L'acconto Iva può essere calcolato scegliendo, secondo convenienza, tra tre diversi metodi di calcolo. In particolare, è possibile adottare uno dei seguenti metodi:

- storico;
- previsionale;
- analitico;

Metodo storico: è il metodo più utilizzato e prevede il versamento mediante F24 pari all'**88% dell'Iva relativa all'ultimo mese o trimestre dell'anno precedente al lordo dell'acconto Iva precedente.**

Metodo previsionale: prevede il versamento a titolo di acconto Iva 2011 mediante F24 pari all'**88% dell'Iva che si prevede di versare per l'ultima liquidazione del mese di dicembre per i contribuenti mensili o quella relativa alla dichiarazione annuale per i contribuenti che versano in sede di dichiarazione annuale.**

Utilizzando tale metodo è necessario porre attenzione al fatto che l'acconto versato per il 2011 non risulti inferiore all'88% di quanto effettivamente dovuto per il mese di dicembre, quarto trimestre o dichiarazione Iva relativa al 2011 (mod. Iva 2012).

Metodo analitico: Il contribuente può, in alternativa, decidere di utilizzare un terzo criterio di calcolo, detto "metodo delle operazioni effettuate" o "analitico", sicuramente più complesso dei precedenti, ma che consente di determinare l'effettivo" ammontare dell'acconto dovuto dal contribuente tenendo conto di tutte le operazioni effettuate ai sensi dell'art. 6, DPR n. 633/72, e non soltanto di quelle fatturate e registrate. ***L'acconto, in tal caso, è pari al 100% dell'importo che risulterebbe effettuando entro il 20.12.2011 un'apposita liquidazione IVA per le registrazioni effettuate entro la suddetta data.***

Il versamento dell'acconto dovrà avvenire entro il 27/12/2011 **utilizzando i seguenti codici tributo:**

- **6013** per il versamento acconto Iva dei contribuenti mensili;
- **6035** per il versamento acconto Iva contribuenti trimestrali.

L'acconto non va effettuato nei seguenti casi:

- se di ammontare inferiore a Euro 103,29;
- base di riferimento per il calcolo del precedente anno a credito;
- inizio dell'attività nell'anno 2011;
- cessazione dell'attività entro il 30.09.2011 (contribuente trimestrale);
- cessazione dell'attività entro il 30.11.2011 (contribuente mensile);
- opzione per il regime delle nuove iniziative (art.13 Legge 388/2000);
- opzione per il regime dei minimi (Volume Affari fino a 30.000 euro);

LA SUSSISTENZA DELLA GIUSTA CAUSA DI LICENZIAMENTO DEVE ESSERE PROVATA DAL DATORE DI LAVORO E VALUTATA DAL GIUDICE DI MERITO.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 20385 DEL 5 OTTOBRE 2011.

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 20385 del 5 ottobre 2011**, ha riaffermato il principio giuridico per effetto del quale **grava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare la sussistenza della giusta causa di licenziamento.**

Gli Ermellini, nella sentenza *de qua*, hanno stabilito *nuovamente* che il datore di lavoro deve provare le **motivazioni concrete che hanno leso irrimediabilmente il rapporto fiduciario di quisa che il rapporto non possa, nemmeno provvisoriamente, proseguire.**

Ecco i fatti.

Una lavoratrice, responsabile di un laboratorio di analisi e quindi della custodia dei campioni, veniva licenziata a seguito del rinvenimento, in un cestino, di una provetta contenente il prelievo ematico di una ricoverata.

Orbene gli Ermellini, chiamati a pronunciarsi sui contrastanti *decisum* dei gradi di Merito (il Tribunale aveva dato ragione alla lavoratrice, mentre la Corte d'Appello al datore), hanno evidenziato che **nella fattispecie non si evidenziasse palesemente la responsabilità della lavoratrice, anche in virtù del fatto che gli esiti degli esami ematocriti erano stati regolarmente consegnati.**

I Giudici di Piazza Cavour, nel richiamare il recentissimo precedente della Corte nomofilattica (sentenza n° 35 del 3 gennaio 2011), hanno evidenziato che **la gravità del comportamento del lavoratore vada valutata con riferimento non al fatto astrattamente considerato bensì agli aspetti concreti di esso**, afferenti alla natura ed alla qualità del singolo rapporto, alla posizione delle parti, al grado di affidamento richiesto dalle specifiche mansioni del dipendente nell'organizzazione dell'impresa, nonché alla portata soggettiva del fatto stesso, ossia alle circostanze del suo verificarsi, ai motivi ed all'intensità dell'elemento volitivo.

La Corte, infine, precisa che la valutazione della gravità dell'infrazione e della sua idoneità ad integrare giusta causa di licenziamento si risolve in un **apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito ed incensurabile in sede di legittimità**, se congruamente motivato, donde il rinvio alla Corte distrettuale, in differente composizione.

IL FISCO E' FACULTATO AD EFFETTUARE INDAGINI FINANZIARIE SUI CONTI CORRENTI DEI SOCI E PARENTI. SU TALI SOGGETTI INCOMBE L'ONERE DELLA PROVA DI DIMOSTRARE LA ALIENITA' DELLE OPERAZIONI BANCARIE RISPETTO ALLE DINAMICHE SOCIETARIE.

CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE TRIBUTARIA - SENTENZA N. 20449 DEL 6 OTTOBRE 2011.

La Corte di Cassazione – Sezione Tributaria -, **sentenza n° 20449 del 6 Ottobre 2011**, ha stabilito che, *in caso di indagini finanziarie*, **il contribuente è tenuto a giustificare le movimentazioni presenti anche sui conti correnti dei parenti, se questi siano riconducibili o riferibili al medesimo**, secondo il principio dell'*inversione dell'onere della prova*.

Il casus esaminato dagli Ermellini **ha riguardato le indagini finanziarie**, condotte dalla Guardia di Finanza, **cui era stata sottoposta una S.a.s.**

Nel corso delle verifiche, la Polizia Tributaria, nel constatare che **la società** (strutturata su ristretta base familiare ed avente ad oggetto l'intermediazione nelle compravendite immobiliari) **non risultava "ufficialmente" intestataria di alcun conto corrente bancario**, aveva **esteso l'indagine anche ai conti dei soci ed a quelli dei parenti ipotizzando che, invero, fossero stati utilizzati dalla società** per "occultare" proprie operazioni.

All'esito della predetta indagine sui conti personali, la Guardia di Finanza, non ritenendo valide le spiegazioni addotte dai soci e parenti in ordine ai cospicui movimenti in entrata ed uscita rilevati sui conti correnti degli stessi, aveva proceduto ad accertare i maggiori ricavi in capo alla società stessa.

Avverso tale accertamento, la società adiva la Commissione tributaria provinciale che accoglieva il ricorso.

Parimenti, la Commissione Regionale, adita dall'Ufficio, riconfermava la sentenza di primo grado sulla scorta del principio in base al quale *grava sull'Amministrazione l'onere di dover fornire prove sufficienti alla riconducibilità di tali operazioni alla Società e non il contrario*.

Infine, **la Suprema Corte di Cassazione**, in sede di legittimità, **ha accolto il ricorso dell'Agenzia, precisando che: ".... devono ritenersi legittime le indagini bancarie estese ai congiunti del contribuente persona fisica"** con la conseguente legittimità dell'inversione dell'onere della prova, ***".... in quanto sia l'art. 32, n. 7, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, riguardo alle imposte sui redditi, che l'art. 51***

del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, riguardo all'IVA, autorizzano l'ufficio finanziario a procedere all'accertamento fiscale anche attraverso indagini su conti correnti bancari formalmente intestati a terzi, ma che si ha motivo di ritenere connessi ed inerenti al reddito del contribuente, ipotesi, questa, ravvisabile nel rapporto familiare, sufficiente a giustificare, salva prova contraria, la riferibilità al medesimo accertato delle operazioni riscontrate su conti correnti bancari degli indicati soggetti, come nella specie ...".

La Corte di Cassazione, **in sostanza**, condivide l'assunto dell'Amministrazione finanziaria e **conferma l'orientamento**, secondo il quale, **le movimentazioni bancarie su conti formalmente intestati a terzi e legati al contribuente sottoposto al controllo, fanno sorgere l'incombenza della prova a carico di quest'ultimo.**

La pronuncia assume senza dubbio particolare importanza anche in virtù delle metodologie ispettive introdotte dalla recente "Manovra di Ferragosto" che facultano il Fisco - in deroga ai meccanismi di utilizzo dei dati bancari fissati dall'art. 7, comma 11 del D.P.R. 605/73 - **all'utilizzo di dati bancari per la formazione delle liste selettive dei contribuenti da sottoporre a controlli fiscali.**

IL DEMANSIONAMENTO PRODUCE DANNO RISARCIBILE, ANCHE IN VIA EQUITATIVA, SOLO SE IL LAVORATORE DIMOSTRA L'EFFETTIVO PREGIUDIZIO SUBITO.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 20663 DEL 7 OTTOBRE 2011.

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 20663 del 7 ottobre 2011**, ha affermato *nuovamente* il principio giuridico in base al quale **il demansionamento non è fonte di danno *in re ipsa*, occorrendo – ex adverso – la prova, ricadente sul lavoratore ex art. 2697 c.c., del pregiudizio subito, suscettibile di valutazione economica.**

Infatti, secondo i Giudici del Palazzaccio, dall'inadempimento datoriale (*id*: violazione degli artt. 2087 e 2103 c.c.) può nascere, astrattamente, una pluralità di conseguenze lesive per il lavoratore che possono anche coesistere: **danno professionale, danno all'integrità psico-fisica o danno biologico, danno all'immagine o alla vita di relazione**, sintetizzati nella locuzione "**danno esistenziale**".

La varietà dei danni che possono derivare dalla dequalificazione del lavoratore **rende necessario**, per i Giudici nomofilattici, **l'indicazione del tipo di danno subito e l'allegazione in giudizio degli elementi volti a fornirne la prova.**

Infatti, mentre **il risarcimento del danno biologico è subordinato all'esistenza di una lesione dell'integrità psico-fisica medicalmente accertabile**, il danno **esistenziale** (*id*: danno all'identità professionale sul luogo di lavoro, all'immagine e alla vita di relazione e, più in generale, lesione del diritto del lavoratore alla libera esplicazione della sua personalità nel luogo di lavoro) **è oggettivamente accertabile attraverso l'allegazione, a cura esclusiva del soggetto danneggiato, di precise circostanze comprovanti l'adozione di scelte di vita diverse da quelle che sarebbero state seguite in assenza dell'evento dannoso.**

Ne consegue, pertanto, che **è onere esclusivo del lavoratore provare che il demansionamento ha prodotto una perdita rappresentata dalla diminuzione o dalla privazione di un valore personale, non patrimoniale, alle quali il risarcimento del danno deve essere commisurato, seppure in via equitativa.**

Gli Ermellini, con la sentenza *de qua*, hanno sostanzialmente alimentato quell'indirizzo, ormai prevalente, nella Giurisprudenza di legittimità (*ex multis*, **Cassazione SS.UU. n° 6572 del 24 marzo 2006**), per effetto del quale, in materia di demansionamento e dequalificazione professionale, **non si può far discendere automaticamente dal demansionamento un danno.**

ESPORRE INTENZIONALMENTE DATI NON VERITIERI NELLE DENUNCE INPS, AL FINE DI CONSEGUIRE - MEDIANTE INDUZIONE IN ERRORE DELL'ISTITUTO DI PREVIDENZA - UN INGIUSTO PROFITTO, CONFIGURA IN CAPO AL DATORE DI LAVORO PROCEDENTE IL REATO DI TRUFFA.

CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE PENALE - SENTENZA N. 36539 DEL 11 OTTOBRE 2011.

La Corte di Cassazione penale, **sentenza n° 36539 dell'11 ottobre 2011**, ha statuito che il datore di lavoro, qualora provveda a denunciare all'INPS **fatti non corrispondenti al vero al fine di realizzare un ingiusto profitto**, commette il reato di cui all'**art. 640 c.p.** (*id*: truffa) e non quello di cui all'**art. 37 della Legge 689/1981** (*id*: evasione contributiva).

Nel caso di specie **un datore di lavoro aveva posto a conguaglio, mediante esposizione nelle denunce contributive, somme superiori rispetto a quelle realmente spettanti sia a titolo di indennità di maternità** (somme conguagliate maggiori di quelle effettivamente erogate) **sia a titolo di CIG** (trattandosi di lavoratori che di fatto

non avevano mai ridotto l'attività lavorativa), **utilizzando** – peraltro - **un fittizio verbale di consultazione sindacale.**

Orbene i Giudici del Palazzaccio, nel confermare la decisione della Corte distrettuale, hanno precisato che **il comportamento assunto dal contribuente presenta tutti gli elementi della truffa**, di cui all'art. 640 c.p., e segnatamente:

- **dolo**: cioè la *intenzionalità* dell'agente;
- **ingiusto profitto**: rappresentato dalle somme poste a credito e di fatto non spettanti;
- **artificio**: costituito dai comportamenti volontari del datore e culminati nel fittizio verbale di consultazione sindacale allegato all'istanza CIG;
- **induzione in errore** della Pubblica Amministrazione quale finalizzazione del comportamento culminato nella redazione di un fittizio verbale di consultazione sindacale ai fini CIG.

Gli Ermellini, pertanto, hanno chiarito che la truffa **si differenzia sostanzialmente dall'evasione contributiva**, richiedente quest'ultima soltanto che il soggetto agisca ***con dolo*** per **la sola realizzazione della condotta all'evasione**, proprio per la contestuale presenza, nella condotta dell'agente, degli elementi caratterizzanti caratteristici di tale reato: ***l'artificio, induzione in errore e l'indebito arricchimento.***

IL RICORSO IN CASSAZIONE E' IMPROCEDIBILE SENZA LA COPIA INTEGRALE DEL CCNL DI RIFERIMENTO.

CORTE DI CASSAZIONE - SENTENZA N. 21344 DEL 15 OTTOBRE 2011.

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 21344 del 15 ottobre 2011**, ha (ri)affermato l'importante principio giuridico in base al quale **è improcedibile il ricorso per Cassazione corredato da meri stralci del contratto collettivo di lavoro.**

Gli Ermellini, infatti, richiamando l'orientamento prevalente nell'ambito della Giurisprudenza di Legittimità (*ex plurimis*, Cassazione Sezioni Unite, sentenza n° 20075/2010), **hanno statuito che**, al fine di ***rispettare la previsione di cui all'art. 369 secondo comma n. 4, c.p.c., è necessario depositare a pena di improcedibilità*** – in uno al ricorso ex art. 414 c.p.c. - **gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda.**

Ecco il *casus belli*.

Un dipendente conveniva in giudizio il proprio datore di lavoro al fine di ottenere delle differenze retributive connesse allo svolgimento dell'attività lavorativa dallo stesso effettuata rientrando in un livello retributivo superiore.

La fase di merito si concludeva con un contrastante *decisum*: **il Tribunale accoglieva la domanda**, mentre **la Corte distrettuale dava ragione al datore**.

I Giudici di Piazza Cavour, investiti della vicenda giudiziaria, **hanno rilevato che parte ricorrente** (*id*: il lavoratore) **aveva omesso di depositare**, nel giudizio di Legittimità, **il contratto collettivo sul quale il ricorso stesso era fondato, essendosi limitata a depositare un "estratto" dello stesso contenente alcuni articoli**.

Come noto, l'art. 360 c.p.c. – comma 1 numero 3) -, nel testo novellato dall'art. 2 del D. Lgs. 40/2006, attribuisce alla Corte di Cassazione piena competenza in caso di violazione o falsa applicazione del CCNL (*id*: realizzando, di fatto, una sostanziale equiparazione del CCNL alla legge).

Orbene, **gli Ermellini**, nella sentenza *de qua*, **hanno ritenuto improcedibile il ricorso atteso che il deposito, in forma integrale, del CCL di riferimento ha carattere strumentale rispetto al pieno esercizio della funzione nomofilattica da parte della Corte di Cassazione**, di cui al citato art. 360 c.p.c.

I Giudici nomofilattici hanno chiarito che soltanto mediante il deposito integrale del CCNL è consentita alla Corte un'interpretazione almeno tendenzialmente "oggettiva" della norma contrattuale, non essendo, quindi, vincolata dall'opzione ermeneutica adottata dal giudice di merito, pur se congruamente e logicamente motivata, **giacché può autonomamente pervenire, anche tramite la libera ricerca all'interno del contratto collettivo di qualunque clausola ritenuta utile all'interpretazione, ad una diversa decisione sia per quanto attiene alla validità ed efficacia di detto contratto, sia in relazione ad una diversa valutazione del suo contenuto normativo**.

Ad maiora

**IL PRESIDENTE
EDMONDO DURACCIO**

(*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.

Con preghiera di farla visionare ai Praticanti di studio!!

HA REDATTO QUESTO NUMERO LA COMMISSIONE COMUNICAZIONE SCIENTIFICA ED ISTITUZIONALE DEL CPO DI NAPOLI COMPOSTA DA FRANCESCO CAPACCIO, PASQUALE ASSISI, GIUSEPPE CAPPIELLO E PIETRO DI NONO.